

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1201 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Eric PETRE avente ad oggetto la seguente condotta:

ERIC PETRE, calciatore richiedente il tesseramento per la Società SSD Basiglio MI3 SRL., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art.1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40 comma 6 delle N.O.I.F. per aver, in occasione della richiesta di tesseramento con la Società SSD Basiglio MI3 SRL dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Eric PETRE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Eric PETRE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina